



COMUNE DI BARLASSINA

(Monza Brianza)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE DESTINATE A ORTI COMUNALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale nella istituzione degli orti comunali ravvisa un servizio socialmente utile, che si svolge in piena armonia con l'ambiente, al fine di riqualificare il tessuto urbano, di rendere fruibili spazi degradati ed abbandonati, nonché espletare una funzione di integrazione soprattutto degli anziani ormai esclusi dai processi produttivi.

ART. 2 – UBICAZIONE DEGLI ORTI

L'area di proprietà del Comune di Barlassina, allo scopo utilizzata è contraddistinta nel foglio n. 11 mappali 326- 327 di mq. 1236,54, divisa in lotti di 52,5 mq per un totale di n. 20 orti.

Gli orti assegnati, sono completi di recinzione metallica, sono forniti di capanno per il ricovero degli attrezzi, con un punto di presa dell'acqua per l'irrigazione.

ART. 3 – REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Potranno concorrere all'assegnazione degli orti le persone che:

- abbiano compiuto il sessantesimo anno di età o siano titolari di pensione di lavoro;
- abbiano la residenza nel Comune di Barlassina almeno dal giorno della loro richiesta di inserimento in graduatoria;
- non dispongano nel territorio del Comune di Barlassina di fondi di proprietà o appartenenti a familiari conviventi, destinati alla coltivazione;
- non abbiano avuto condanne penali per reati contro l'ambiente.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere comprovati mediante autocertificazione allegata alla domanda.

ART. 4 – GRADUATORIA

L'Amministrazione Comunale formerà la graduatoria, in base al punteggio di seguito elencato:

- **0,10** per ogni anno di età anagrafica;
- **0,20** per ogni anno di residenza nel Comune di Barlassina;

- **1** per ogni familiare minorenni a carico del richiedente compreso nello stato di famiglia;
- **1** per ogni familiare disabile a carico del richiedente compreso nello stato di famiglia;
- **0,50** per ogni anno successivo all'inserimento nelle graduatoria.

La graduatoria rimarrà aperta ed entro il 31 dicembre di ogni anno si provvederà al suo aggiornamento ed all'assegnazione degli eventuali lotti liberi.

ART. 5 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La ricezione delle istanze di assegnazione, la verifica dei requisiti, dei punteggi relativi di cui all'articolo 3 del presente regolamento sarà curata dal Settore Tecnico del Comune.

Con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico verrà approvata la graduatoria e si provvederà a comunicarla agli assegnatari ed alla Segreteria presso i cui uffici dovranno essere sottoscritti i relativi contratti di assegnazione.

ART. 6 - ASSEGNAZIONE

L'assegnazione è fatta nominativamente al richiedente utilmente collocato nella graduatoria e non può essere trasferita ad altri.

Gli orti saranno numerati e la scelta degli assegnatari sarà fatta per sorteggio.

L'Amministrazione Comunale si riserva un numero massimo di due orti dei venti realizzati da assegnare a persone in particolari condizioni di disagio che siano seguite dai Servizi Sociali.

Qualora, a seguito di verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione Comunale risultasse che l'assegnatario utilizzi ad orto altro terreno, si provvederà all'immediata revoca dell'assegnazione.

ART. 7 – CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE

L'orto viene assegnato mediante contratto di affitto e pagamento di un canone quinquennale è fissato in € 200,00 (Deliberazione Giunta Comunale n. 30 del 16/3/2011).

Tale canone potrà essere variato con provvedimento della Giunta Comunale.
Le spese di registrazione del contratto sono a carico per il 50% dell'assegnatario.
Il contratto di locazione obbliga il contraente alla scrupolosa osservanza del presente regolamento.

Il contratto di affitto obbliga alla lavorazione e alla conduzione dell'orto da parte del solo assegnatario, con l'eventuale contributo dei componenti del proprio nucleo familiare.

ART. 8 – RINNOVO CONTRATTUALE

Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato garantendo il diritto di precedenza all'assegnatario uscente indipendentemente dalla sua posizione nella graduatoria.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto da entrambe le parti senza alcun indennizzo o risarcimento con disdetta scritta da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento tre mesi prima.

L'eventuale inosservanza di quanto previsto dall'articolo 10 costituisce motivo di risoluzione del contratto; inoltre qualora l'orto non venga coltivato o venga lasciato in stato di incuria senza accertata giustificazione per più di sei mesi, il contratto sarà automaticamente risolto senza che il contraente possa avanzare richiesta di indennizzo o risarcimento.

Costituisce altresì causa di risoluzione senza formalità alcuna la perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 3 e il mancato rimborso al Comune delle spese per il consumo dell'acqua utilizzata per l'irrigazione.

ART. 10 - GESTIONE DELL'ORTO

L'orto assegnato, deve essere tenuto in modo decoroso e pulito, pertanto è d'obbligo: la accurata manutenzione del capanno in legno che, se trascurata, costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Inoltre è fatto divieto di:

- a) modificare le strutture avute in uso;

- b) occultare la vista dell'orto con teli plastici e/o materiali vari;
- c) costruire passaggi pedonali in cemento con elementi a lastre e/o similari;
- d) costruire pergolati di legno o altro materiale;
- e) installare gruppi elettrogeni e in genere ogni tipo di impianto;
- f) utilizzare bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui.

All'interno dello stesso potranno essere coltivati soltanto ortaggi e colture ortive in genere, pertanto è fatto divieto di:

- g) piantumare alberi ad alto fusto, siano essi piante da frutto o alberi a carattere ornamentale;
- h) allevare e custodire animali nell'orto;
- i) scaricare materiali inquinanti;
- j) provocare rumori molesti e quant'altro possa essere in contrasto con i vigenti Regolamenti Comunali

È vietato l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti, o altri prodotti similari pericolosi per gli ortaggi e le persone.

Sono ammesse solo concimazioni di tipo organico.

La copertura provvisoria delle coltivazioni è consentita durante il periodo invernale e comunque fino al 15 marzo.

ART. 11 - GESTIONE DEI RIFIUTI

Gli assegnatari potranno effettuare il compostaggio della frazione verde, idonea a tale trattamento, dei rifiuti provenienti esclusivamente dalla coltivazione dell'orto.

I rifiuti non compostabili saranno raccolti e inviati allo smaltimento o recupero presso la piattaforma ecologica di Via Vecellio.

ART. 12 - ATTREZZI E MATERIALE DA LAVORO

L'assegnatario dovrà munirsi di propri attrezzi idonei alla lavorazione ed alla irrigazione dell'orto; dopo l'uso gli attrezzi dovranno essere sistemati nell'apposito capanno in legno e non lasciati all'aperto.

ART. 13 - IRRIGAZIONE

L'Amministrazione Comunale provvederà a installare un contatore per l'erogazione dell'acqua ed a predisporre dei punti di attacco acqua muniti di rubinetto e idoneo strumento di misura per la quantificazione del consumo.

L'uso dell'acqua è riservato solo per l'annaffiatura.

L'eliminazione degli sprechi di acqua è affidata al buon senso degli assegnatari. Nel caso di siccità e di conseguenti restrizioni idriche gli assegnatari si devono adeguare alle disposizioni che vengono emanate dal Comune.

Nei confronti dell'Amministrazione Comunale non può essere avanzata alcuna richiesta per danni o per indennizzi connessi con l'impossibilità o la difficoltà di irrigazione, per la perdita di colture o per il danneggiamento delle stesse.

ART. 14 - SPESE

È a carico degli assegnatari degli orti il rimborso delle spese per il consumo dell'acqua.

Il suddetto rimborso è calcolato sulla base delle letture dei contaltri effettuate dal comitato di gestione al 31 gennaio di ogni anno e da questo comunicate al Comune che provvederà ad emettere ordinativo d'incasso ai singoli assegnatari.

ART. 15 - COMITATO DI GESTIONE

Gli assegnatari eleggeranno, di comune accordo tra di loro, il Comitato di Gestione, formato da tre membri effettivi e da un supplente, che sarà il referente dell'Amministrazione Comunale.

I nominativi dei componenti il Comitato di Gestione saranno comunicati all'Amministrazione Comunale subito dopo la elezione, che dovrà avvenire entro tre mesi dalla prima assegnazione.

Il Comitato di Gestione dovrà essere rinnovato tramite elezione ogni trenta mesi. Qualora un membro del Comitato di Gestione, per qualsiasi motivo o impedimento, non possa svolgere tale incarico o intenda rinunciarvi, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, e gli assegnatari

dovranno provvedere, entro 30 giorni da tale comunicazione, alla sua sostituzione.

Il Comitato di Gestione ha il compito di risolvere eventuali controversie che dovessero venirsi a creare tra gli assegnatari, nonché quello di far osservare il presente regolamento.

In particolare si occuperà di quanto previsto agli artt. 10 – 11 - 12 - 13 –14 del presente regolamento.

ART. 16 – DANNI – FURTI - INFORTUNI

L'amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna per danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti che l'assegnatario possa subire e saranno a quest'ultimo esclusivamente imputabili i danni che lo stesso causasse a terzi.

È facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere in ogni momento all'assegnatario la stipula di idonea polizza assicurativa per danni a cose e terzi.

L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni responsabilità.

Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dal Comitato di Gestione con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

ART. 17 - PRODUZIONE

La produzione ortiva deve essere destinata solamente a proprio consumo.

E' severamente vietata la produzione per commercializzare i prodotti.

In caso di decesso dell'assegnatario è consentito a un familiare che ne faccia richiesta la raccolta dei prodotti seminati.

ART. 18 -REGOLE DI CONDOTTA

Ogni assegnatario è tenuto ad un comportamento civile, nel rispetto dei principi di socialità e pacifica convivenza.

ART. 19 - NORME FINALI

Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti.

